

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA VELE D'EPOCA

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, natura e fini

Art. 1 Costituzione

Il giorno 1 marzo 1982 è stata costituita a Milano l'associazione sportiva dilettantistica denominata «Associazione Italiana Vele d'Epoca (A.I.V.E.) – Associazione Sportiva Dilettantistica».

Art. 2 Fini

L'associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I fini primari ed istituzionali dell'Associazione sono:

- 1) la promozione, anche con la partecipazione a iniziative altrui dirette ad analoghi fini, del recupero, del restauro e della conservazione degli yachts da regata e da diporto costruiti in legno o in metallo prima dei termini che l'Associazione stessa, insieme alle altre similari, ha convenuto e converrà di stabilire;
- 2) la promozione di raduni e regate per gli yachts sopra indicati;
- 3) l'amministrazione di un sistema di stazza per essi specifico;
- 4) la conservazione della tradizione e della cultura marinairesca e specificamente velica, attraverso attività sportive dilettantistiche, didattiche e divulgative;
- 5) la costituzione di una biblioteca di arte, architettura e cultura marinairesca;
- 6) la promozione di pubblicazioni, sia occasionali che periodiche, attinenti alla costruzione, alla conservazione e alla navigazione degli yachts d'epoca e classici.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale e in particolare alle norme e alle direttive del C.ON.I., alle norme e agli statuti della Federazione Italiana Vela e delle altre federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva. Si impegna altresì ad accettare gli eventuali provvedimenti disciplinari, che i competenti organi sportivi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

STATUTO

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Sede

La sede dell'Associazione è a Genova presso lo Yacht Club Italiano.

Art. 5 Sezioni

Su deliberazione di un'Assemblea ordinaria, nell'ambito dell'Associazione possono essere costituite sezioni territoriali.

TITOLO II

Soci

Art. 6 Categorie dei soci

L'Associazione è costituita da soci onorari, promotori e ordinari e allievi.

Con l'esenzione stabilita dall'articolo successivo e con le limitazioni poste dall'art. 10, tutti i soci hanno gli stessi diritti e i medesimi obblighi.

Art. 7 Soci onorari

I soci onorari sono acclamati in Assemblea su proposta del consiglio direttivo dell'Associazione. Salva rinuncia, la qualità di socio onorario è vitalizia ed è estintiva di ogni altra qualità associativa precedente, ma può anche essere conferita ad estranei all'Associazione. I soci onorari sono esonerati da qualsiasi contribuzione.

Il socio onorario che sia stato Presidente dell'Associazione può essere dall'Assemblea insignito del titolo di Presidente Onorario.

Art. 8 Soci promotori

Sono soci promotori coloro che erano iscritti all'Associazione prima del 31 dicembre 1983, nonché tutti coloro che siano iscritti ad essa da dieci anni e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 44 e 45.

La qualità di socio promotore è irrevocabile e irrinunciabile e cessa solo con l'acclamazione a socio onorario o con il decesso, il recesso o con l'espulsione dall'Associazione.

Art. 9 Soci ordinari

Sono soci ordinari tutti coloro che, condividendone i fini, abbiano chiesto di entrare e siano stati ammessi nell'Associazione. Per le persone giuridiche, le istituzioni e le associazioni i diritti di socio sono esercitati dal loro legale rappresentante o da un suo delegato, che a sua volta non può delegare altri.

STATUTO

Art. 10 Soci allievi

Su semplice richiesta e su deliberazione del Consiglio Direttivo, i giovani che ne facciano richiesta possono essere ammessi nella categoria dei soci allievi.

A loro è rivolta l'attività di formazione e di preparazione marinaresca svolta o curata dall'Associazione.

I soci allievi hanno voto consultivo su quanto direttamente li concerna.

Le norme relative ai soci allievi sono stabilite nel Regolamento Generale.

Art. 11 Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

a iscrivere nei registri dell'Associazione i loro yachts che ne abbiano i requisiti secondo l'articolo 2 comma 1 e a battere il guidone dell'Associazione stessa;

ad accedere alla sede sociale;

a consultare i volumi e i documenti conservati dall'Associazione con le sole limitazioni poste dalle norme regolamentari;

alla precedenza nell'ammissione ai raduni organizzati dall'Associazione, quando vi sia una limitazione alla partecipazione;

alla partecipazione a tutte le forme della vita associativa.

Art. 12 Obblighi dei soci

Tutti i soci hanno l'obbligo:
di adoperarsi al conseguimento dei fini associativi indicati nell'articolo 2 e più generalmente di cooperare alla diffusione delle tradizioni marinaresche;
di osservare le norme dello statuto;
di osservare le norme regolamentari;
di conformarsi agli usi e ai costumi marinareschi;
di rispettare pienamente le norme dei regolamenti internazionali relative alla responsabilità e al contegno;
di corrispondere la quota associativa nella misura e alla scadenza stabilite, salva l'esenzione prevista dall'art. 7.

TITOLO III

Ammissione, passaggio di categoria e recesso dei soci

Art. 13 Ammissione dei soci ordinari

La richiesta di ammissione all'Associazione non è soggetta ad alcuna limitazione o condizione e può essere fatta da persone fisiche come giuridiche, nonché da istituzioni e associazioni.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da due soci presentatori.

L'ammissione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

STATUTO

Il richiedente riceve dal Presidente comunicazione dell'ammissione, che ha effetto dal momento in cui sia pagata la quota associativa, ma che ne resta priva se il pagamento non sia provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione anzi detta.

Art. 14 Nomina dei soci promotori

L'accertamento dei requisiti necessari per il passaggio a socio promotore è annualmente fatto dal consiglio direttivo, che procede quindi alle nomine.

Art. 15 Recesso

Ogni socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo, che può invitarlo a desistere, ma che non può ostare alla sua decisione.

Il recesso ha pieno e definitivo effetto dal primo giorno del mese seguente quello della comunicazione.

Il socio che recede è comunque tenuto alla corresponsione dell'intera quota associativa annuale.

TITOLO IV

Organi associativi

Art. 16 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è la sede e l'espressione della volontà del corpo associativo circa quanto attiene all'Associazione.

Essa è convocata almeno una volta all'anno e quando ne sia fatta istanza scritta da un terzo dei soci.

L'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea è predisposto dal consiglio direttivo dell'Associazione, che nel caso di assemblea convocata ad istanza dei soci è tenuto ad inserirvi quanto da essi richiesto.

Con la limitazione stabilita dall'art. 10 hanno in assemblea diritto di voto tutti i soci, ognuno dei quali può in caso di impedimento conferire la delega a un altro.

Di ogni assemblea sono fatte due convocazioni la seconda delle quali può essere stabilita per lo stesso giorno della prima, ma con un'ora almeno di ritardo rispetto ad essa.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando, anche tramite delega, vi intervengano la **metà più uno** dei soci. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nell'assemblea ordinaria le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e, salva mozione contraria, a voto palese.

Art. 17 Assemblea straordinaria

STATUTO

L'assemblea straordinaria è la sede in cui si delibera qualsiasi modificazione dello statuto.

L'assemblea straordinaria può essere convocata anche ad istanza di un terzo dei soci. In questo caso il Presidente dell'Associazione deve procedere alla convocazione entro trenta giorni da quello in cui gliene sia pervenuta l'istanza.

L'assemblea straordinaria segue le norme di quella ordinaria, se non che in prima convocazione essa è validamente costituita quando, anche tramite delega, vi intervengano i quattro quinti dei soci e in seconda è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria debbono essere assunte con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti in presenza o per delega.

Art. 18 Deleghe

Un socio non può ricevere più di tre deleghe e i consiglieri in carica non possono riceverne alcuna.

La delega deve essere conferita per ogni singola assemblea (ordinaria come straordinaria) con indicazione del giorno e delle ore delle due convocazioni.

Art. 19 Convocazione delle assemblee

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente dell'Associazione con lettera inviata ai soci, anche tramite posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello dell'assemblea stessa.

Art. 20 Consiglio direttivo

L'Associazione è retta e amministrata da un consiglio direttivo composto da undici consiglieri.

Poiché giusta l'articolo 26, il direttore dello Sport Velico della Marina Militare italiana è vice-presidente di diritto, i consiglieri elettivi sono dieci.

Art. 21 Mandato del consiglio direttivo

Il mandato del consiglio direttivo dura fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della sua elezione.

Art. 22 Attribuzione delle cariche

Nella sua prima seduta, convocata dal presidente della commissione elettorale, il consiglio direttivo con voto segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica procede all'elezione del Presidente, del Comodoro e del Segretario generale.

Ove in tale seduta la maggioranza sopra indicata non sia raggiunta, il presidente della commissione elettorale convoca un'assemblea che tra i consiglieri in carica designa il Presidente e, se occorre, anche il Comodoro e il Segretario generale.

STATUTO

Art. 23 Cumulo e incompatibilità delle cariche

Le cariche di Presidente, vice-presidente, Commodoro e segretario generale non sono cumulabili tra di loro.

Art. 24 Deliberazioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo può validamente deliberare quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente dell'Associazione ha la prevalenza.

Il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni può essere raggiunto con sistemi informatici. Il Presidente e il Segretario debbono, tuttavia, essere fisicamente presenti nel luogo convenuto per la riunione.

Art. 25 Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed è eletto secondo la procedura stabilita dall'art. 22.

Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie, nonché le sedute del consiglio direttivo.

Il suo mandato corrisponde a quello del consiglio direttivo che lo ha eletto e gli può essere conferito due sole volte anche non consecutive.

In caso di dimissioni o di decesso del Presidente il consiglio direttivo con una nuova elezione provvede alla sostituzione sino alla scadenza del suo mandato.

Art. 26 Vice-presidente

Il vice-presidente dell'Associazione è il direttore dello Sport Velico della Marina Militare italiana.

Art. 27 Commodoro

Il Commodoro è custode del decoro e della preservazione del valore storico delle imbarcazioni.

La sua carica ha durata corrispondente a quella del Consiglio Direttivo.

Le sue competenze ed attribuzioni sono, al pari di quelle di tutti gli altri consiglieri, definite nel Regolamento Generale.

Art. 28 Segretario generale

Il segretario generale è il custode del patrimonio associativo e sovrintende all'amministrazione dell'Associazione con l'eventuale ausilio di un tesoriere designato dal Consiglio Direttivo. La funzione di tesoriere può anche essere attribuita a un socio che non sia consigliere.

Art. 29 Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri, che ha il compito di dirimere le controversie e di perseguire le violazioni dello statuto e dei regolamenti, è costituito da tre soci eletti secondo le proce-

STATUTO

ture stabilite dal Titolo V. Quando tra gli eletti vi sia un socio onorario, la presidenza del collegio è da lui assunta, quando ve ne sia più di uno essa compete al più anziano di loro e in assenza di soci onorari è demandata al socio con maggiore anzianità associativa.

La carica di proboviro è incompatibile con qualunque altra.

Il collegio dei probiviri ha mandato corrispondente a quello del consiglio direttivo; oltre che da quest'ultimo può essere adito da qualunque socio ed emana le sue decisioni entro sessanta giorni da quello in cui sia stato richiesto il suo intervento.

Art. 30 Corte di disciplina

Qualsiasi decisione del collegio dei probiviri può essere impugnata da chi possa avere diretta ragione di doglianza. Dell'impugnazione deve essere data notizia al Presidente dell'Associazione, che nel termine di trenta giorni provvede alla costituzione di una corte disciplina. Con elezione fatta secondo le procedure ordinarie stabilite nel titolo V ad essa sono chiamati tre soci, che non abbiano alcuna altra carica associativa. Entro trenta giorni dalla sua costituzione deve essere trasmessa alla corte l'impugnazione con le motivazioni e con ogni altro atto relativo.

La corte emana la sua decisione entro sessanta giorni da quello della trasmissione e quindi è automaticamente disciolta.

Art. 31 Comitato esecutivo

All'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo provvede un comitato esecutivo costituito dal Presidente, dal Commodoro, dal Segretario generale e da due consiglieri designati dal consiglio direttivo.

Il comitato esecutivo può tuttavia essere transitoriamente o permanentemente integrato a giudizio del consiglio direttivo, che vi chiama altri consiglieri e soci nel numero che pare adeguato in ragione delle specifiche deleghe conferite.

Art. 32 Commissioni tecniche e fiduciarie

Salvo per l'amministrazione del sistema di stazza e per le accessioni della biblioteca, per le quali la costituzione di una commissione è obbligatoria, il consiglio direttivo ha facoltà di istituire commissioni transitorie o permanenti per tutti **gli** ambiti per i quali ne sia ravvisata l'opportunità. Tali commissioni sono rette e presiedute da un consigliere, ma anche da altro socio designato dal consiglio direttivo.

Art. 33 Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da due membri eletti secondo le procedure stabilite dal Titolo V.

Il mandato del collegio dei revisori dei conti corrisponde a quello del consiglio direttivo.

TITOLO V

Elezioni

Art. 34 Elezioni

Le elezioni sono fatte esclusivamente tramite votazione per corrispondenza e le loro operazioni debbono essere concluse entro trenta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio direttivo.

Le elezioni sono valide quando i votanti siano stati più di un quinto degli aventi diritto al voto.

Art. 35 Commissione elettorale

L'assemblea ordinaria dell'ultimo anno del mandato del consiglio direttivo designa una commissione elettorale composta da tre soci che non abbiano cariche o funzioni associative, salve quelle previste dagli articoli 29 e 30 e salva l'inclusione negli organi previsti dagli articoli 31 e 32.

Facendone richiesta con lettera circolare, tale commissione individua la disponibilità dei soci ad assumere cariche; ove le candidature manchino o siano inferiori al numero dei componenti di ogni organo associativo, la commissione può sostituirvi od aggiungervi sue proposte individualmente distinte. Fatto per ogni organo un elenco dei disponibili e dei proposti in numero complessivo pari o superiore a quello dei componenti, almeno quarantacinque giorni prima di quello dello scrutinio lo invia a tutti i soci insieme alla scheda elettorale in duplice busta e alla comunicazione della giornata e dell'ora dell'inizio dello scrutinio.

I candidati alle cariche associative non devono aver subito condanne passate in giudicato per reati dolosi e non devono

essere stati sottoposti a misure disciplinari sportive con effetti superiori a un anno.

Su istanza del consiglio direttivo o della stessa commissione elettorale il collegio dei probiviri può non di meno decretare l'incompatibilità tra le cariche associative e la condizione personale o l'attività professionale di un socio.

Art. 36 Scrutinio e proclamazione degli eletti

Nella giornata e all'ora prestabilite la commissione elettorale si riunisce e al cospetto di tutti i soci che desiderino assistervi compie lo scrutinio delle schede pervenute.

Constatata la regolarità e la congruità numerica delle schede, per ogni organo associativo fa un elenco di quanti hanno avuto voti e proclama eletti coloro che ne abbiano avuto il maggior numero.

Giusta l'articolo 22 il presidente della commissione elettorale procede quindi alla convocazione della prima seduta del nuovo consiglio direttivo, cui affida la custodia degli elenchi dei votati per le eventuali surrogazioni.

Le schede pervenute dopo lo scrutinio sono distrutte senza che siano aperte.

Art. 37 Surrogazioni e elezioni suppletive

Nel caso in cui per dimissioni, decadenza o decesso uno degli organi associativi si trovi ad essere in carenza numerica si procede alla reintegrazione con la surrogazione dei votati non eletti. Ove questi manchino o siano indisponibili, il Presidente dell'Associazione, entro venti giorni dall'accer-

STATUTO

tamento della vacanza, procede all'indizione di una nuova elezione per il numero di quanti debbono essere sostituiti.

Art. 38 Decadenza dell'eletto

Ove per impedimento permanente o per noncuranza un membro di uno degli organi associativi non intervenga a cinque sedute consecutive e non ne adduca giustificazione, il Presidente dell'Associazione ne dichiara la decadenza e alla sostituzione si provvede per surrogazione o con elezioni suppletive.

TITOLO VI

Amministrazione, patrimonio e quote associative

Art. 39 Amministrazione

L'anno finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il consiglio direttivo ne presenta all'assemblea ordinaria il bilancio. Insieme ad esso presenta anche un conto di previsione per l'anno corrente.

L'amministrazione è esercitata secondo le norme stabilite nel Titolo VII del Regolamento Generale.

Art. 40 Patrimonio

Concorrono a costituire il patrimonio dell'Associazione le quote associative,
i contributi volontari dei soci,

i contributi di istituzioni e associazioni,
i lasciti e le donazioni,
i volumi, i disegni, i documenti e i manoscritti della biblioteca e dell'archivio,
gli apparati e gli strumenti elettronici e meccanici per la misurazione degli yachts e per l'amministrazione del sistema di stazza,
ogni altro bene che possa essere iscritto in inventario.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà designata l'istituzione o associazione similare cui sarà devoluto il patrimonio residuo.

Art. 41 Quote associative

Ad eccezione di quelli onorari, tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali.
Con esclusione di quelle dei soci allievi, che sono stabilite nel Regolamento Generale, la variazione delle quote associative e delle altre corresponsioni è su proposta del consiglio direttivo stabilita dall'assemblea ordinaria.

Art. 42 Morosità

Il termine per il pagamento delle quote associative è il 31 marzo di ogni anno. Il socio che entro il 30 giugno di ogni anno non abbia provveduto al pagamento della quota associativa che gli compete è privato dei suoi diritti sino al giorno successivo all'estinzione del debito.
L'appartenenza all'Associazione viene automaticamente meno per il socio che per più di trentasei mesi abbia trascurato il pagamento di quanto gli compete.

STATUTO

TITOLO VII

Disciplina

Art. 43 Controversie tra i soci e con l'Associazione

Le controversie tra i soci e quelle di costoro con l'Associazione relative all'interpretazione e all'applicazione dello statuto e delle connesse norme regolamentari debbono essere sottoposte al collegio dei probiviri.

Art. 44 Disciplina sportiva

Il socio raggiunto da un provvedimento disciplinare irrogato ai sensi di un regolamento internazionale dell'attività agonistica velica è dal consiglio direttivo deferito al collegio dei probiviri, che ne decreta la sospensione o l'espulsione dall'Associazione.

Art. 45 Violazioni delle norme statutarie

Il socio che abbia commesso una violazione delle norme statutarie è dal consiglio direttivo deferito al collegio dei probiviri, che ne decreta la sospensione o l'espulsione dall'Associazione.

TITOLO VIII

**Vigore dello statuto, sue modificazioni
e
norme regolamentari e transitorie**

Art. 46 Vigore dello statuto

Il presente statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione, ovvero il 12 luglio 2013, e abroga tutte le norme di quello precedente, ma non ha effetto retroattivo.

Art. 47 Modificazioni dello statuto

Quando ne ravvisi l'opportunità, il consiglio direttivo può proporre modificazioni statutarie, sottoponendole all'approvazione di un'assemblea straordinaria.

Anche i soci hanno diritto a proporre modificazioni statutarie, ma le loro proposte dovranno essere sottoscritte da almeno un terzo di loro perché il Presidente dell'Associazione possa convocare l'assemblea straordinaria destinata ad approvarle.

STATUTO

Art. 48 Norme regolamentari

Conformandolo a questo Statuto, il consiglio direttivo rinnova il “Regolamento Generale” dell’Associazione.

Il consiglio stesso e tutti gli altri organi collegiali dell’Associazione hanno la facoltà di emanare regolamenti speciali.

Art. 49 Norme transitorie

Il consiglio direttivo resta in carica fino alla scadenza prestabilita del suo mandato.

Sino alla fine del suo mandato analogamente si protraggono le cariche e le funzioni dal consiglio stesso conferite.

Sino all’approvazione di un nuovo regolamento generale il vigente «Regolamento generale» conserva del pari efficacia.